

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio Socio-Sanitario Regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione;
- vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 “Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18”;
- richiamata la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 concernente l'approvazione del Piano per la salute ed il benessere sociale per il triennio 2006/2008 ed, in particolare, l’obiettivo 11, attività A “Sviluppo di servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali in un contesto di rete tra servizi sanitari e sociali”;
- richiamata la propria deliberazione in data 25 agosto 2006, n. 2418 recante “Approvazione di nuovi requisiti organizzativi minimi per l’esercizio di attività socio-sanitarie nell’ambito di strutture pubbliche e private destinate a Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ed ad Unità di Assistenza Prolungata (UAP), ai sensi dell’art. 38 della l.r. 25 gennaio 2000, n. 5 e della D.G.R. in data 21 giugno 2004, n. 2103. Revoca della D.G.R. n. 3898 in data 23 novembre 2005.”;
- richiamata la propria deliberazione in data 19 gennaio 2007, n. 54 recante “Approvazione delle direttive e delle modalità di erogazione dei finanziamenti all’Azienda Pubblica di servizi alla persona G.B. Festaz di Aosta per lo svolgimento di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie di interesse regionale per il triennio 2007/2009, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34. Impegno di spesa.”;
- richiamata la propria deliberazione in data 9 marzo 2007, n. 601 recante “Autorizzazione all’apertura ed all’esercizio nonché approvazione dell’accreditamento istituzionale della Casa di Riposo G.B. Festaz di Aosta, per l’esercizio di un’attività socio-sanitaria destinata ad unità di assistenza prolungata (UAP), per un massimo di sei posti letto, ai sensi delle Leggi regionali n. 5/2000 e n. 18/2001 e delle DGR n. 2103/2004 e n. 1232/2004.”;
- richiamata la propria deliberazione in data 01 giugno 2007, n. 1507 recante “Approvazione dell’estensione dell’utenza ammessa nelle Unità di assistenza prolungata (UAP) a quella affetta da patologie oncologiche e dell’attivazione temporanea di n. 6 posti letto presso la UAP del GB Festaz, in attesa dell’ultimazione della struttura residenziale per le cure palliative (hospice), secondo quanto previsto dal Piano per la salute e il benessere sociale per il triennio 2006/2008 – Parziali modificazioni delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2418 in data 25 agosto 2006 e n. 54 in data 19 gennaio 2007.”;
- richiamata la propria deliberazione in data 8 giugno 2007, n. 1580 recante “Integrazione dell’autorizzazione e dell’accreditamento, per l’esercizio di attività socio-sanitaria destinata a UAP, rilasciati con DGR n. 601 in data 9 marzo 2007 alla Casa di Riposo G.B. Festaz, per ulteriori sei posti letto, ai sensi delle Leggi regionali n. 5/2000 e n. 18/2001 e delle DGR n. 2103/2004 e n. 1232/2004.”;

- considerato che, come riferito dai competenti uffici dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, da incontri intercorsi con i rappresentanti dell'Azienda Pubblica di servizi alla persona G.B. Festaz di Aosta è emersa l'esigenza di ridefinire i minuti assistenziali giornalieri del personale socio-sanitario, alla luce dell'esperienza maturata nei primi mesi di gestione della UAP e dell'inserimento presso tale struttura di pazienti oncologici in fase di malattia che provoca importante dipendenza assistenziale di tipo sanitario;
- richiamata la nota dell'Azienda USL della Valle d'Aosta prot. n. 39002/ASS in data 28 settembre 2007, in cui alla luce di quanto sopra si richiede la variazione degli standard assistenziali da garantire presso la UAP dell'APS G.B. Festaz di Aosta, al fine di prestare cure sanitarie più appropriate e adeguate alle particolari condizioni degli ospiti, non prevedibili al momento dell'approvazione della sopraccitata deliberazione della Giunta regionale 2418/2006 a cui rimanda il punto 2. dell'allegato c) della propria deliberazione n. 54/2007;
- considerato che, con la sopraccitata nota, l'Azienda USL della Valle d'Aosta propone una ridistribuzione dei minuti assistenziali degli operatori socio-sanitari presso la UAP dell'APS G.B. Festaz di Aosta e, in particolare, l'aumento della presenza infermieristica, con conseguente ridefinizione della tariffa massima giornaliera interamente a carico del Servizio Sanitario Regionale in euro 187,00 (centoottantasette/00), ritenuta congrua dai competenti uffici dell'Assessorato Sanità Salute e Politiche sociali;
- ritenuto, pertanto, opportuno approvare le variazioni richieste dall'Azienda USL della Valle d'Aosta circa i minuti assistenziali garantiti presso la UAP dell'APS G.B. Festaz di Aosta, sostituendo il punto 2. dell'allegato C) della propria deliberazione n. 54/2007, modificata dalla deliberazione n. 1507/2007, che rimanda alle modalità di erogazione nonché alle tariffe previste dalla deliberazione n. 2418/2006;
- ritenuto opportuno prevedere la decorrenza delle presenti disposizioni a partire dalla data del 1° novembre 2007, al fine di consentire all'Azienda USL della Valle d'Aosta di predisporre gli atti amministrativi di competenza ed all'APS G.B. Festaz di adeguarsi ai nuovi requisiti;
- dato atto che il possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della normativa nazionale e regionale, costituisce presupposto amministrativo per la concessione dell'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo del Servizio Sanità Territoriale dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, sig. Antonio Fosson;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare i nuovi requisiti minimi organizzativi per la UAP dell'APS G.B. Festaz di Aosta, sostituendo il punto 2. dell'allegato C) alla deliberazione della Giunta regionale n. 54/2007, modificato con propria deliberazione n. 1507/2007, con il seguente:

“2. Unità di assistenza prolungata (UAP)

Per il periodo di validità delle presenti direttive l'Azienda pubblica di servizi alla persona “G.B. Festaz” assicura la sussistenza dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia per l'erogazione di un servizio socio-sanitario di Unità di Assistenza Prolungata (UAP) destinato all'erogazione di prestazioni a prevalente carattere sanitario di livello alto, integrate da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera, a soggetti dipendenti non assistibili a domicilio come definiti al punto 1. dell'allegato B) alla deliberazione della Giunta regionale n. 2418/2006.

Le modalità di erogazione del servizio socio-sanitario dell'Unità di Assistenza Prolungata (UAP), per quanto non espressamente previsto nelle sottoriportate lettere a) e b) del presente allegato, sono quelle esplicitate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2418 del 25 agosto 2006 recante approvazione di nuovi requisiti organizzativi minimi per l'esercizio di attività socio-sanitarie nell'ambito di strutture pubbliche e private destinate a residenze sanitarie assistenziali (RSA) ed ad unità di assistenza prolungata (UAP), ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e della deliberazione della Giunta regionale in data 21 giugno 2004, n. 2103.

a) Personale:

Nella UAP deve essere presente il seguente personale addetto esclusivamente all'assistenza degli ospiti:

Tipologie di personale	Minuti di assistenza al giorno per ospite
Direttore sanitario e coordinatore clinico	6
Medico di struttura	7,5
Infermiere con funzioni di coordinamento	15
Infermiere	107
O.T.A. o ADEST o OSS	240
Educatore professionale	0
Terapista della riabilitazione	18
Logopedista	6

b) Tariffa

La tariffa massima giornaliera, determinata dagli standard minimi di assistenza sanitaria soprariportati, è quantificabile in euro 187,00 (centottantasette/00) ed è

interamente a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per l'intera durata del ricovero.

La Unità di Assistenza Prolungata (UAP), previo rilascio di autorizzazione all'esercizio nonché di accreditamento, ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1232/2004 e n. 2103/2004, deve garantire la capacità di n. 6 posti letto, progressivamente sottratti alla capacità di posti letto prevista per la Residenza sanitaria assistenziale (RSA) di cui al punto precedente e, temporaneamente, in attesa dell'attivazione di un Hospice presso il Presidio ospedaliero del Beauregard, di ulteriori 6 posti letto progressivamente sottratti alla capacità di posti letto prevista nell'allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 8-quinquies.”;

2. di stabilire che le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione trovano copertura finanziaria nell'ambito dei finanziamenti annualmente trasferiti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e, in particolare, di quelli previsti dall'articolo 15, primo comma, lett. a) della legge regionale n. 30/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), e stanziata nella richiesta n. 13019 del bilancio di gestione per il triennio 2007-2009;
3. di stabilire che le disposizioni della presente deliberazione decorrono a partire dal 1° novembre 2007, al fine di consentire all'Azienda USL della Valle d'Aosta di predisporre gli atti amministrativi di competenza ed all'APS G.B. Festaz di adeguarsi ai nuovi requisiti;
4. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta per i provvedimenti di competenza;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

RB/RA